

I chiarimenti dell'Inps per l'esatta quantificazione dell'imponibile contributivo

Tfr, più tempo per le aziende

Fino al 16/03 per sistemare le differenze a debito o credito

DI LEONARDO COMEGNA

Da quando anche il Tfr entra nel conguaglio contributivo, le aziende tenute al versamento al Fondo di Tesoreria gestito dall'Inps (quelle con almeno 50 addetti), che devono provvedere alla sistemazione delle differenze, a debito o a credito, eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate, hanno più tempo per le dovute operazioni: sino al 16 marzo 2017. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di dicembre 2016 (scadenza di pagamento 16/1/2017), anche con quella di competenza di gennaio 2017 (scadenza di pagamento 16/2/2017). È quanto precisa, tra l'altro, l'Inps nella maxi circolare n. 237/2016. Si tratta della consueta operazione attraverso cui il datore di lavoro perviene all'esatta quantificazione dell'imponibile contributivo e conseguente effettuazione del prelievo sulle retribuzioni erogate durante l'anno ai lavoratori dipendenti.

Elementi variabili. Qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione. Gli eventi o elementi considerati sono:

- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'Inps;
- indennità riposi per allattamento;
- giornate retribuite per donatori sangue;
- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'Inail;
- permessi non retribuiti; astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali; integrazioni salariali (non a zero ore). Agli eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche la indennità

di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere. L'Inps (circolare n. 117/2005) tra le variabili retributive ha ricompreso anche i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese precedente) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l'assunzione stessa. A tale riguardo, mentre non occorre operare alcun accorgimento per assunzioni intervenute nei mesi da gennaio a novembre, ove le stesse avvengono a dicembre con corrispondenza dei ratei nella retribuzione di gennaio, occorre ricomprendere l'importo di questi ultimi, sia tra le variabili in aumento della denuncia Dm10 (codice A000), sia nell'elemento dell'EMens «VarRetributiva» (contenuto in «DatiRetributivi»), attribuito Anno Precedente, «AumentoImponibile».

Massimale contributivo. La riforma Dini (art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995) ha stabilito un massimale annuo per la

base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva. Tale massimale, rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat, per l'anno 2016 è pari a 103.324 euro (rimarrà tale anche per il 2017). Lo stesso, ricorda la nota, trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (Ivs), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1%. Per il trattamento contributivo, i datori di lavoro dovranno attenersi alle istruzioni contenute nella circolare n. 177/1996, ossia devono sottoporre a tutte le contribuzioni, mese per mese, l'intera retribuzione sino al raggiungimento del massimale annuo. Raggiunto il massimale, sulla parte eccedente, saranno versate solo le contribuzioni minori (esposte con il codice tipo contribuzione «98»). Nel caso in cui i datori di lavoro, per effetto di inesatta determinazione dell'imponibile nel corso dell'anno, abbiano versato il contributo Ivs sulla parte eccedente il massimale di 103.324 provvederanno

in sede di conguaglio al recupero del contributo.

Contributo aggiuntivo. L'art. 3-ter della legge n. 438/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella misura dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile che per il 2016 è pari a 46.123 euro, 3.844 euro mensili. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in trattazione, deve essere osservato il criterio della mensilizzazione. Nel caso di diversi rapporti di lavoro che si succedono nell'anno, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Conguagli Tfr. Per quanto riguarda i versamenti delle quote di Tfr non destinate a un fondo complementare da parte di dipendenti di imprese con almeno 50 addetti, è stato chiarito (circolare n. 70/2007) che il versamento delle quote va effettuato

mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.

Rivalutazione Tfr. La nota ricorda che anche il Tfr versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato (ex 2120 c.c.) alla fine di ciascun anno (con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice accertato dall'Istat), ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento - al netto dell'imposta sostitutiva - deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore. Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria. Sulle somme oggetto di rivalutazione, va versata all'Erario l'imposta sostitutiva del 17% (ex dlgs n. 47/2000), che grava sul lavoratore.

—© Riproduzione riservata—

LE DATE ATTESE ALLA LUCE DEL DL MILLEPROROGHE

Pensioni versate il primo giorno utile

Da febbraio 2017 le pensioni saranno pagate il primo giorno bancabile del mese, ovvero il primo giorno lavorativo utile. Eccezione fatta, però, per il mese di gennaio per il quale il versamento avverrà oggi, ovvero il secondo giorno bancabile del mese. L'annuncio è arrivato direttamente dall'Inps tramite una nota diffusa ieri con la quale l'Istituto ha illustrato le date attese per il 2017 a seguito del decreto Milleproroghe. Nel dettaglio, «il testo del dl firmato dal Presidente Mattarella lo scorso 31 dicembre ha modificato l'articolo 6 del dl 65/2015, convertito con legge 109/2015, che ha unificato le date di pagamento delle prestazioni Inps, Inpdap ed Enpals», ha spiegato l'Inps, «in base a tale modifica viene, quindi, ripristinato per l'anno 2017 il pagamento al primo giorno bancabile del mese, con l'unica eccezione per la rata di gennaio».

Per i pensionati italiani, però, le novità potrebbero non essere finite. A seguito della comunicazione da parte dell'Inps, infatti, è intervenuto lo Spi-Cgil (Sindacato dei pensionati italiani) che ha sottolineato come, a partire da mese prossimo, «i pensionati potrebbero dover restituire

I pagamenti 2017

Mese	Poste	Banche
Gennaio	3	3
Febbraio	1	1
Marzo	1	1
Aprile	1	3
Maggio	2	2
Giugno	1	1
Luglio	1	3
Agosto	1	1
Settembre	1	1
Ottobre	2	2
Novembre	2	2
Dicembre	1	1

Fonte: www.inps.it

allo Stato parte della rivalutazione degli assegni risalente all'anno 2015. Si tratta», ha spiegato il sindacato, «dello 0,1% di differenza tra l'inflazione programmata e quella effettiva su cui è stato calcolato l'adeguamento al costo della vita delle pensioni. Nel caso di una pensione al minimo la perdita sarà di circa 6,50 euro all'anno e di 13 euro per una da 1.000 euro».

—© Riproduzione riservata—

DALL'ANC

Dimissioni online da rivedere

Sulle dimissioni online l'Associazione nazionale commercialisti a confronto con il ministero del lavoro. «L'Anc», si legge in una nota diffusa ieri dall'Associazione guidata da Marco Cuchel, «si è rivolta al Ministero indirizzando una lettera a Bruno Busacca, responsabile della segreteria tecnica del ministro, a seguito del parere con il quale è stato precisato che solo i Consulenti del lavoro sono abilitati alla trasmissione telematica delle dimissioni per conto del lavoratore. Come già evidenziato», si legge nella nota, «deve essere ribadito che i commercialisti possono svolgere le funzioni in materia di lavoro al pari degli iscritti nell'albo dei consulenti, conseguentemente ogni disparità di trattamento tra i soggetti riconosciuti nell'art. 1 della legge 12/1979 è illegittima» (si veda ItaliaOggi del 31 dicembre 2016).